

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REG_DECRETI
Prot:
0000114-13/03/2020-REGISTRAZIONE



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro della salute

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 con il quale sono state adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, punto 5), che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

RITENUTO necessario razionalizzare i servizi automobilistici interregionali in considerazione della ridotta mobilità sul territorio nazionale e al tempo stesso garantire i servizi minimi essenziali di trasporto persone nelle modalità di trasporto sopra indicate di competenza statale, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie, di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

VALUTATE le proposte pervenute dagli organismi ed enti di settore;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati esclusivamente i servizi automobilistici interregionali minimi essenziali.

Art. 2
(Servizi automobilistici interregionali)

1. Fino al termine previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza della circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza, a condizione che il vettore non proceda all'integrale cessazione dei servizi da erogare nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministero della salute e di quanto previsto ai punti d) ed e) dell'articolo 7 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 sopra citato.

Art. 3
(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dello stesso fino al 25 marzo 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO DELLA SALUTE

